

ALL. 2

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Filiale di.....

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto – Lettera-contratto.

Il/La.....,

(di seguito la “Controparte”),

codice meccanografico

codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie

(MFI code)

C.F. /

P.IVA.....,

(V.A.T. number)

Indirizzo/i e-mail del contatto di riferimento e/o indirizzo e-mail della casella funzionale

.....,

numero/i di telefono di riferimento

numero di iscrizione al registro delle imprese

.....,

(company number)

avente sede legale in

.....

.....,

(Stato; città; indirizzo)

legalmente rappresentat... da:

.....,

nella sua qualità di:

.....,

CHIEDE

1. di poter accedere alle operazioni di mercato aperto con codesto Istituto nell'ambito delle operazioni di politica monetaria così come regolate dalle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (di seguito "Condizioni generali");
2. l'apertura, presso la Banca d'Italia, di un conto corrente di deposito per la costituzione di depositi a tempo determinato.

Al riguardo la Controparte:

- a) dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" allegato alla presente che sottoscrive digitalmente¹ per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di aver sottoscritto con codesto Istituto in data..... le "Condizioni generali";
- c) dichiara di avere sottoscritto con codesto Istituto in datail Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento;
- d) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni di mercato aperto si applicano, oltre alle previsioni di cui all'allegato Contratto quadro, le disposizioni delle "Condizioni generali" e dei contratti quadro regolanti le singole operazioni di mercato aperto;
- e) dichiara di possedere i requisiti generali di idoneità di cui all'art. 3 delle "Condizioni generali";
- f) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto:
conferma il domicilio eletto per il rapporto di conto PM in essere con la Banca d'Italia, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione delle comunicazioni via fax;
ovvero, in assenza di tale rapporto:
conferma il domicilio eletto - ai sensi dell'articolo 47 del codice civile - nelle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria";
- g) dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di conto PM successivo alla data di sottoscrizione della presente lettera-contratto, il domicilio eletto, l'indirizzo di PEC e l'indirizzo fax resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli specificati per le "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria".

.....,

.....

¹ Nel caso che la Controparte non sia in grado di trasmettere il "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" con apposta la firma digitale, quest'ultimo dovrà essere sottoscritto a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione.

(firma del legale rappresentante²)

- h) ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile la Controparte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, del “Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto”.

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

² Per le filiali di banche estere il legale rappresentante è il dipendente che in base allo Statuto o altro atto dispone dei poteri di firma per poter perfezionare operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia.

Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto

Titolo I

Ambito di applicazione e modalità di accesso

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Contratto quadro disciplina le procedure di svolgimento delle operazioni di mercato aperto tra la Banca e le controparti, nell'ambito delle operazioni di politica monetaria.
2. La Banca compie operazioni di mercato aperto mediante procedure di asta ordinarie, procedure di asta veloci, procedure bilaterali.
3. Essa si avvale di:
 - procedure di asta ordinaria per effettuare: operazioni di rifinanziamento mediante la stipula di contratti di finanziamento con garanzia su attività idonee; di *swap* in valuta a fini di politica monetaria; raccolta di depositi a tempo determinato; emissione di certificati di debito della Banca centrale europea (di seguito BCE); operazioni di acquisto o vendita a titolo definitivo;
 - procedure di asta veloce per effettuare: operazioni di rifinanziamento mediante la stipula di contratti di finanziamento con garanzia su attività idonee e di *swap* in valuta; operazioni temporanee di assorbimento di liquidità mediante la stipula di *swap* in valuta; raccolta di depositi a tempo determinato; operazioni di acquisto o vendita a titolo definitivo;
 - procedure bilaterali per effettuare: operazioni di rifinanziamento mediante la stipula di contratti di finanziamento con garanzia su attività idonee e di *swap* in valuta; operazioni temporanee di assorbimento di liquidità mediante la stipula di *swap* in valuta; raccolta di depositi a tempo determinato; operazioni di acquisto o vendita a titolo definitivo.

Art. 2

(Controparti)

1. Possono accedere alle procedure di asta ordinaria le controparti in possesso dei requisiti generali di idoneità e dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4 delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” (di seguito “Condizioni generali”).
2. Per le operazioni di *fine-tuning* effettuate per mezzo di operazioni temporanee o mediante la raccolta di depositi a tempo determinato e eseguite per mezzo di procedure di asta veloci o procedure bilaterali, per una specifica operazione la Banca seleziona, tra le controparti di cui al comma 1, i soggetti abilitati all'accesso. Ai fini della selezione la

Banca tiene principalmente conto dell'attività svolta dalle controparti sul mercato monetario; la Banca tiene anche conto dell'efficienza della sala operativa e del potenziale di partecipazione alle aste.

3. Se il Consiglio direttivo della BCE decide che la BCE effettui, direttamente o tramite una o più BCN, operazioni di *fine-tuning* eseguite per mezzo di procedure bilaterali, la BCE seleziona le proprie controparti secondo un sistema di rotazione tra le controparti che risultano idonee a partecipare a procedure di asta veloci o procedure bilaterali.
4. La Banca seleziona i soggetti abilitati a concludere operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria mediante procedure di asta veloce o procedure bilaterali, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una particolare operazione tramite procedura di asta standard. La gamma delle controparti coincide con la gamma degli enti che sono ammessi a partecipare agli interventi dell'Eurosistema sul mercato dei cambi e rispondono ai requisiti di cui all'articolo 3, punti e) e f) delle "Condizioni generali". Le controparti per operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria per mezzo di procedure di asta veloci o procedure bilaterali non sono tenute a soddisfare i criteri dettati all'articolo 3 delle "Condizioni generali". Ai fini della selezione la Banca tiene conto di principi di prudenza e di efficienza. I primi sono costituiti, tra l'altro, dal merito di credito, dalla sottoposizione a vigilanza prudenziale, dalla buona reputazione e dall'assunzione e rispetto di principi di etica professionale. I criteri di efficienza implicano, tra l'altro, la competitività dei prezzi, la capacità di gestire volumi elevati anche in condizioni di mercato critiche e la qualità e il livello di dettaglio delle informazioni fornite.
5. I commi precedenti non si applicano nel caso di procedure bilaterali dirette al compimento di operazioni di tipo strutturale condotte mediante operazioni definitive.
6. Ove il Consiglio direttivo decida in tal senso, la Banca può estendere la partecipazione alle operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure di asta veloci o procedure bilaterali a un insieme di controparti più ampio.

Art. 3

(Annuncio di asta)

1. Le aste ordinarie sono annunciate pubblicamente in anticipo dalla BCE. In aggiunta, la Banca può annunciare le aste ordinarie pubblicamente e direttamente alle controparti, ove ritenuto necessario. Le aste veloci possono essere annunciate pubblicamente in anticipo dalla BCE. Nelle aste veloci che sono pubblicamente annunciate in anticipo, la Banca può contattare direttamente le controparti ammesse a partecipare, ove ritenuto necessario. Nelle aste veloci che non sono state annunciate pubblicamente in anticipo, le controparti ammesse a partecipare sono contattate direttamente dalla Banca.
2. La comunicazione della Banca alle controparti prevista dal comma precedente contiene le informazioni indicate nel documento "Operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema-Specifiche per gli operatori (di seguito "Documento tecnico"). Tale documento - quale parte integrante delle norme che regolano le operazioni di mercato aperto - viene allegato al presente Contratto quadro.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata mediante messaggio predisposto e trasmesso via R.N.I., secondo le modalità contenute nel "Documento tecnico".
4. L'annuncio di asta costituisce un invito alle controparti a presentare offerte che sono

giuridicamente vincolanti. L'annuncio non costituisce un'offerta da parte della BCE o della Banca.

5. La BCE e la Banca si riservano la facoltà, in caso di errore nell'annuncio dell'asta, di intraprendere qualsiasi azione appropriata, ivi compresi l'annullamento o interruzione dell'asta. Le modalità di comunicazione sono indicate nel "Documento tecnico".

Art. 4

(Presentazione e raccolta delle offerte)

1. Le offerte delle controparti sono presentate con trasmissione di richiesta telematica, da indirizzare alla Banca via R.N.I., con le modalità previste nel "Documento tecnico".
2. La Controparte può presentare offerte tramite una sola struttura organizzativa situata nel territorio della Repubblica Italiana. La struttura può essere costituita dalla direzione generale o da una succursale.
3. Le domande di partecipazione devono pervenire presso il Centro Applicativo Banca d'Italia (C.A.B.I.) entro l'orario indicato nella comunicazione di cui all'articolo 3. Ai fini del rispetto del termine fa fede esclusivamente l'orario fornito dall'elaboratore del C.A.B.I. al momento della ricezione delle domande in asta da parte della procedura telematica di gestione delle operazioni di mercato aperto. Non sono rilevanti, ai fini dell'accoglimento o meno delle domande, gli altri orari rilevabili dalla Controparte.
4. Le offerte non possono essere revocate successivamente alla scadenza del termine di presentazione stabilito nell'annuncio di asta di cui all'articolo 3, comma 1.
5. La Banca conferma immediatamente alla Controparte, via R.N.I., l'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione. La Banca informa altresì le controparti in merito alle offerte respinte, in quanto non conformi ai contenuti richiesti dal "Documento tecnico", o pervenute in ritardo, o comunque non conformi alle condizioni enunciate ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Art. 5

(Aggiudicazione. Revoca dell'asta)

1. I risultati delle aste sono annunciati pubblicamente dalla BCE e dalla Banca d'Italia. . Inoltre, la Banca può annunciare pubblicamente e direttamente i risultati delle aste alle controparti, ove lo ritenga necessario.
2. E' fatta salva la facoltà della BCE e della Banca di intraprendere qualsiasi azione ritenuta opportuna per correggere eventuali informazioni erranee contenute nei risultati di asta.
3. L'esito delle offerte presentate viene comunicato a tutti i partecipanti all'asta, di norma via R.N.I. secondo le modalità previste nel "Documento tecnico". Ai partecipanti viene comunicato l'importo loro assegnato e il relativo parametro, ovvero la mancata accettazione dell'offerta.
4. Per le controparti assegnatarie la comunicazione di cui al comma 3 costituisce certificazione degli importi assegnati in asta. Tali controparti sono tenute a eseguire le prestazioni richieste in conformità alle "Condizioni generali" e al presente Contratto quadro, nonché a quanto specificamente pattuito dalle parti con riferimento ai

contratti aggiudicati.

Art. 6

(Attività idonee)

Le operazioni di rifinanziamento devono essere garantite da attività idonee in conformità ai criteri dettati dal Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

Art. 7

(Conferma)

1. La Banca comunica alla Controparte, di norma tramite R.N.I., i dati relativi all'importo aggiudicato e il relativo parametro, le date di regolamento e di scadenza dell'operazione e l'eventuale ammontare delle garanzie da costituire, secondo le modalità previste nel "Documento tecnico". La Controparte si impegna a inviare tempestivamente un messaggio di risposta contenente l'accettazione, fatta salva la facoltà anche di contestare l'esattezza del calcolo effettuato.
2. Qualora le modalità di determinazione di uno o alcuni dei parametri di asta determinino variazioni del valore definito al momento del perfezionamento dell'operazione, l'accettazione dovrà essere data anche per il valore che verrà ricalcolato una volta noti tutti gli elementi. La Controparte si impegna a inviare tale conferma al momento del perfezionamento dell'operazione e a ogni successiva variazione del valore secondo le modalità previste e comunicate dalla Banca d'Italia, fatta salva comunque la facoltà di contestare l'esattezza del calcolo finale.
3. Nel caso in cui la Controparte si avvalga di un intermediario per il regolamento del contante, ai sensi dell'Articolo 11, le comunicazioni di cui al comma 1 saranno inviate anche a quest'ultimo. La Controparte si impegna affinché l'intermediario invii tempestivamente il messaggio di risposta contenente l'accettazione (o il rifiuto). In tale caso l'operazione sarà inviata al regolamento solo alla ricezione di entrambe le conferme della Controparte e dell'intermediario.

Art. 8

(Partecipazione all'asta in "contingency")

1. In caso di indisponibilità della R.N.I. o del C.A.B.I., nonché di altri malfunzionamenti che non consentano lo scambio di messaggi via R.N.I., la Controparte ha facoltà di presentare le offerte con richiesta telefonica, nel rispetto dei termini stabiliti, purché essa abbia comunicato tempestivamente le proprie difficoltà alla Banca e sia stata a ciò autorizzata per le vie brevi. La Banca si riserva di verificare l'effettiva presenza di malfunzionamenti. L'offerta telefonica annulla qualsiasi altra comunicazione di offerte per l'asta o di modifica delle stesse inoltrata via R.N.I. Tale offerta deve essere confermata immediatamente via fax debitamente sottoscritta ai sensi dell'Articolo 10 delle "Condizioni generali".
2. In caso di offerta telefonica, le successive comunicazioni tra la Banca e i partecipanti aggiudicatari, relative ai dati di dettaglio dell'operazione generata ed alla verifica dei medesimi potranno avvenire via R.N.I. In caso di impedimenti di natura tecnica, le

suddette comunicazioni potranno avvenire per via telefonica, seguite da una conferma via fax.

Art. 9

(Regolamento e opzione di rimborso anticipato)

1. La data di regolamento delle operazioni di mercato aperto effettuate mediante procedura di asta ordinaria è, di norma, la giornata lavorativa successiva alla data di aggiudicazione. La data di scadenza viene comunicata in sede di annuncio dell'asta.
2. Le operazioni di mercato aperto effettuate mediante procedure di asta veloci e procedure bilaterali sono regolate, di norma, nell'ambito della giornata lavorativa di aggiudicazione.
3. La data di regolamento a pronti delle operazioni di swap in valuta è, di norma, il secondo giorno successivo alla data di aggiudicazione.
4. In ogni caso la Banca comunica, mediante l'annuncio di asta di cui all'articolo 3 o informando direttamente la Controparte nel caso di procedura bilaterale, la data di regolamento di ogni operazione di mercato aperto, anche in deroga a quanto previsto dai commi precedenti.
5. Alla data di regolamento di cui ai commi 1 e 2, o nel caso delle operazioni di swap in valuta, alla data di regolamento a pronti di cui al comma 3, la Banca verifica :
 - con riferimento alle operazioni di rifinanziamento, che la Controparte abbia reso disponibili attività idonee e sufficienti sul pool intestato alla Controparte, ai sensi del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento; ovvero
 - con riferimento alle operazioni di vendita definitive, di emissione dei certificati di debito della BCE, di raccolta a tempo determinato e di swap in valuta, che la Controparte abbia reso disponibile la somma di denaro dovuta (in euro o in valuta) per il regolamento dell'operazione, ove del caso tramite l'intermediario di cui all'articolo 11; ovvero
 - con riferimento alle operazioni di acquisto definitive, che la Controparte abbia reso disponibili le attività idonee dovute per il regolamento dell'operazione.
6. Qualora, alla data di regolamento di cui ai commi 1 e 2, ovvero nel caso delle operazioni di swap in valuta, alla data di regolamento a pronti di cui al comma 3, la Controparte renda disponibili attività idonee o somme di denaro in misura inferiore a quanto necessario per garantire o regolare l'operazione, quest'ultima si intenderà conclusa e verrà regolata in proporzione a quanto effettivamente reso disponibile dalla Controparte. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.
7. L'Eurosistema può decidere che a determinate condizioni le controparti possano ridurre o estinguere l'ammontare in essere di talune operazioni di rifinanziamento a più lungo termine prima della scadenza (c.d. rimborso anticipato). Tale facoltà è comunicata dall'Eurosistema in sede di annuncio della relativa asta o mediante il mezzo ritenuto più appropriato assieme alla data a partire dalla quale l'opzione può essere esercitata. Se non è specificato diversamente dall'Eurosistema, la data per il regolamento dei rimborsi anticipati coincide con il giorno di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale.

Per l'esercizio di tale facoltà la Controparte è tenuta a:

- comunicare alla Banca d'Italia l'importo che intende rimborsare anticipatamente e la

data in cui intende farlo con almeno una settimana di preavviso rispetto alla data di regolamento del rimborso. Tale comunicazione diventa vincolante il settimo giorno precedente quello di regolamento del rimborso;

- restituire alla Banca d'Italia - nella giornata di regolamento del rimborso - l'importo indicato nella comunicazione di cui al precedente alinea maggiorato degli interessi maturati.

Art. 10

(Rimedi in caso di inadempimento)

1. Qualora

- alla data di regolamento come indicata nel precedente articolo 9, commi 1 e 2, o nel corso della durata dell'operazione di rifinanziamento, non siano disponibili sufficienti attività idonee in conformità agli articoli 6 e 9, commi 5 e 6; ovvero
- alla data di regolamento delle operazioni di raccolta di depositi a tempo determinato, di emissione di certificati di debito della BCE, di acquisto o vendita a titolo definitivo, come indicata nel precedente articolo 9, commi 1 e 2, non siano disponibili le somme di denaro o le attività idonee dovute, in conformità all'articolo 9, commi 5 e 6; ovvero
- alla data di regolamento a pronti delle operazioni di swap in valuta, come indicata nel precedente articolo 9, comma 3, non siano disponibili le somme di denaro dovute, in conformità all'articolo 9, commi 5 e 6; ovvero
- alla data di regolamento del rimborso anticipato non siano disponibili le somme di denaro dovute, in conformità all'articolo 9, comma 7,

la Banca applica una penale calcolata secondo le modalità previste dal Capitolo V della Guida per gli operatori.

2. Qualora, nel corso di dodici mesi, la Controparte incorra in tre violazioni della stessa specie fra quelle previste dal comma 1, le violazioni siano state commesse, in tutti e tre i casi, nell'ambito di una procedura di asta o di una procedura bilaterale, e per ciascuna violazione il relativo provvedimento sia stato notificato alla Controparte, la Banca dispone, congiuntamente all'applicazione della penale, la sospensione della Controparte dall'accesso alle operazioni di mercato aperto dello stesso tipo per un periodo determinato in relazione alla seguente scala di gravità:

- qualora alla terza infrazione non sia stato consegnato fino al 40% delle attività o del denaro richiesti viene applicata una sospensione di un mese;
- qualora alla terza infrazione non sia stato consegnato fra il 40% e l'80% delle attività o del denaro richiesti viene applicata una sospensione di due mesi;
- qualora alla terza infrazione non sia stato consegnato fra l'80% e il 100% delle attività o del denaro richiesti viene applicata una sospensione di tre mesi.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle successive violazioni nel corso dei dodici mesi.

4. E' fatta salva la facoltà della Banca di applicare quanto previsto dagli articoli 17 e 18

delle “Condizioni generali”.

5. Ai fini del regolamento della penale di cui al presente articolo , la Banca è autorizzata ad addebitare il conto PM della Controparte. Nel caso in cui la Controparte sia intermediata per il regolamento di obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro, il conto PM dell'intermediario sarà addebitato previa acquisizione dell'autorizzazione da parte di quest'ultimo.
6. Qualora, in seguito all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato di cui al comma 7 del precedente art. 9, la Controparte alla data di regolamento non rimborsi – in tutto o in parte – l'ammontare dovuto, sarà applicata la penale di cui al precedente comma 1, fatta comunque salva l'applicabilità dei rimedi previsti dagli articoli 17 e 18 delle “Condizioni generali”.

Art. 11

(Regolamento del contante a mezzo di intermediari)

1. La Controparte può avvalersi, nelle operazioni di mercato aperto, di un intermediario per il regolamento delle obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro.
2. La Controparte che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 comunica una tantum alla Banca, secondo le modalità stabilite dalla stessa, l'identità dell'intermediario. L'invio di tale comunicazione comporta l'accettazione della Controparte degli effetti previsti dai successivi commi 5 e 6.
3. Il rapporto di cui ai commi 1 e 2 con l'intermediario si intende perfezionato - e si producono i conseguenti effetti ai fini del presente Contratto quadro - quando, su richiesta della Controparte, l'intermediario consegna alla Banca la Lettera-contratto avente a oggetto il regolamento del contante delle operazioni di mercato aperto a mezzo di un intermediario debitamente firmata.
4. L'intermediario, per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, deve essere titolare di un conto PM in TARGET2.
5. La Banca alla ricezione dei messaggi di conferma dell'accettazione di cui all'articolo 7 comma 2, con piena efficacia nei confronti della Controparte, accredita/addebita il conto PM dell'intermediario per il regolamento delle obbligazioni della Controparte aventi a oggetto somme di denaro.
6. Nel caso in cui l'intermediario non svolga le attività necessarie per il regolamento o comunque il regolamento non abbia luogo per causa a esso riferibile, la Controparte rimane comunque responsabile per le obbligazioni assunte e a essa si applicano, in caso di inadempimento, le misure di cui all'articolo 10.

Art. 12

(Operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria)

1. Le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria sono effettuate mediante procedure di asta veloce o procedure bilaterali, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una particolare operazione tramite procedura di asta standard.
2. Alle procedure di asta di cui al comma 1, per la conclusione di contratti di *swap* in valuta

a fini di politica monetaria, si applicano gli articoli 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, 5, 9, comma 6, e 10 del presente Contratto quadro.

3. Le controparti, nel rispetto dei termini stabiliti nell'annuncio di asta, presentano le proprie offerte per via telefonica. Le offerte devono essere confermate immediatamente via fax o in altra forma stabilita dalla Banca.
4. Tenuto conto dei risultati dell'asta, la Banca e le controparti risultate assegnatarie si danno conferma per via telefonica dei dettagli dell'operazione conclusa. Successivamente la Banca invia attestazione scritta della conferma.

Art. 13

(Procedure bilaterali)

1. Nelle procedure bilaterali la Banca svolge operazioni di mercato aperto senza ricorrere a procedure di asta, contattando direttamente la Controparte. Per le operazioni di tipo strutturale condotte mediante operazioni definitive la Banca ha facoltà di effettuare le operazioni attraverso borse valori e operatori di mercato.
2. La negoziazione e le modalità di conclusione dei contratti sono disciplinate dalle regole applicabili in ragione delle modalità di contrattazione utilizzate. I contratti conclusi sono disciplinati dalle "Condizioni generali", dalle regole del Contratto quadro, da quanto specificamente pattuito dalle parti, dalle convenzioni di mercato ove applicabili.

Art. 14

(Certificati di debito della BCE)

L'emissione di certificati di debito della BCE è regolata dalle condizioni stabilite dalla BCE. Alle procedure di asta ordinaria per l'emissione di certificati di debito della BCE si applicano inoltre gli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 del presente Contratto quadro.

Art. 15

(Recesso)

1. La Controparte può recedere dal presente Contratto quadro con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, a condizione che non vi siano operazioni di mercato aperto in essere.

Titolo II

Disposizioni specifiche per le operazioni deposito a tempo determinato

Art. 16

(Natura del contratto)

Nell'ambito delle operazioni di politica monetaria, la BCE può invitare le controparti a costituire depositi a tempo determinato presso la Banca, a un tasso di interesse fisso.

Art. 17

(Apertura del conto corrente)

1. La Banca, dopo il perfezionamento del presente Contratto quadro, apre un conto corrente per le operazioni di deposito a tempo determinato intestato alla Controparte.
2. La Controparte può essere titolare presso la Banca di un solo conto corrente.

Art. 18

(Condizioni)

Le modalità con le quali può avvenire la costituzione dei depositi a tempo determinato e i criteri per la definizione delle relative condizioni (data di costituzione, data di restituzione, tasso di interesse) sono disciplinati dalle norme del presente Contratto quadro.

Art. 19

(Interessi)

1. Gli interessi sulle somme depositate sono regolati tra la Banca e la Controparte. In caso di tasso di interesse negativo l'ammontare risultante è versato dalla Controparte alla Banca.
2. L'interesse è calcolato in regime di capitalizzazione semplice, in base al tasso di interesse al quale il deposito è stato aggiudicato e alla formula "giorni effettivi/360".

Art. 20

(Movimentazione del conto corrente)

1. Il conto corrente per le operazioni di deposito a tempo determinato può essere movimentato esclusivamente dalla Banca - mediante elaborazioni automatiche della stessa ovvero tramite la Sede di Milano - in fase di costituzione del deposito e in fase di estinzione del medesimo, in contropartita al conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia in essere a nome della Controparte, ovvero in contropartita al conto PM presso TARGET2 dell'intermediario designato dalla Controparte.

Art. 21

(Restituzione)

1. Alla data di scadenza dell'operazione, la Banca restituisce alla Controparte la somma costituita in deposito e regola gli interessi dovuti sulla stessa, mediante accrediti/addebiti del conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia in essere a nome della Controparte medesima, ovvero mediante accrediti/addebiti sul conto PM presso TARGET2 dell'intermediario designato dalla Controparte.
2. In caso di recesso o risoluzione ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 delle "Condizioni generali", dei contratti relativi alle operazioni di deposito a tempo determinato in corso, la Banca sarà tenuta, salvo quanto previsto dall'articolo 18 delle "Condizioni generali", alla restituzione della somma costituita in deposito; gli interessi calcolati sulla stessa saranno inoltre regolati, ai sensi dell'articolo 19 del presente Contratto quadro, dalla data di costituzione del deposito alla data di recesso o risoluzione dei contratti.

Art. 22

(Estratti conto)

1. La Banca invia mensilmente alla Controparte un estratto conto relativo al mese di riferimento.
2. Trascorsi venti giorni dalla data di ricevimento dei documenti sopra indicati senza che nessuna eccezione sia pervenuta alla Banca per iscritto dalla Controparte, le risultanze segnalate si intendono senz'altro approvate.
3. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del titolare per qualsiasi operazione a valere sul conto.
4. L'importo degli interessi è comunicato alla Controparte, ovvero all'intermediario, secondo quanto previsto all'articolo 40 delle Condizioni armonizzate di partecipazione a TARGET2.

Art. 23

(Utilizzo dei depositi a tempo determinato a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema)

1. I depositi a tempo determinato sono costituiti in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento in conformità a quanto previsto dal Contratto quadro sulle garanzie per le operazioni di finanziamento.
2. Il valore del pegno come costituito a norma del comma 1 è contestualmente contabilizzato sul conto *pool*.